

# BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin  
Dottore Commercialista  
Margherita Cabianca  
Dottore Commercialista  
Francesca Gardellin  
Dottore Commercialista  
Viviana Pigal  
Dottore Commercialista

Padova, 21 settembre 2020

**A tutti i Clienti**

**Loro sedi**

Dott.ssa Nicla Pirro  
Dottore Commercialista

## *Circolare n. 33 del 2020*

Dott.ssa Alessia Bettin  
Dott. Enrico Lanza

### *Premessa*

Si propone di seguito una disamina delle principali novità previste dal:

- D.L. n. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni”, contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito dalla L. n. 120/2020, pubblicata sul S.O. n. 33/L alla G.U. 14.09.2020 in vigore dal 15.09.2020;
- D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” contenente “misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, pubblicato sul S.O. n. 30/L alla G.U. 14.8.2020, n. 203 in vigore dal 15.8.2020.

Of counsel

Legali  
Avv. Majla Genero  
FORO DI PADOVA  
Avv. Evelyne Povoleri  
FORO DI PADOVA  
Avv. Roberto Carfagna  
FORO DI VICENZA  
Avv. Paola Alfonsi  
FORO DI PADOVA  
Avv. Agostino Cacciavillani  
FORO DI PADOVA

Risk manager  
Dott. Francesco Filippi  
Andrea Filippi

## ***DECRETO SEMPLIFICAZIONI***

### ***Comunicazione domicilio digitale - Art. 37***

L'art. 16, DL n. 185/2008, ha introdotto l'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da parte dei seguenti soggetti:


- professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.);
- imprese costituite in forma societaria (società di persone, società di capitali, ecc.);
- Amministrazioni pubbliche.

A seguito di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, DL n. 179/2012, l'obbligo della PEC è stato esteso alle imprese individuali che si iscrivono al Registro delle Imprese / Albo delle imprese artigiane.

Associazione Professionale  
P.zza A. De Gasperi 45/A  
35131 Padova  
Telefono +39 049 664488  
Telefax +39 049 650690

C.F./P.IVA 03876650288

e-mail  
[segreteria@balineassociati.it](mailto:segreteria@balineassociati.it)  
[studiobalin@legalmail.it](mailto:studiobalin@legalmail.it)  
[www.balineassociati.it](http://www.balineassociati.it)



Come evidenziato nella Relazione illustrativa tale obbligo "generalizzato" è rimasto "largamente inattuato" e pertanto, il Decreto in esame al fine di darne effettiva attuazione, ha disposto che **entro l'1.10.2020** le società / imprenditori individuali devono dotarsi e comunicare al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale.

Il concetto di "domicilio digitale" è più ampio rispetto alla PEC; infatti, oltre all'indirizzo di Posta elettronica certificata, ricomprende anche i servizi elettronici recapito certificato qualificato. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. n-ter), D.Lgs. n. 82/2005 il domicilio digitale è un indirizzo elettronico legato ad un indirizzo di PEC o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento eIDAS), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

**NB Non è dovuta nessuna comunicazione da parte dei soggetti che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido / attivo.**


#### *Nuova "Sabatini-ter" – Art. 39*

È aumentata da € 100.000 a € 200.000 la soglia di finanziamento entro la quale è prevista l'erogazione in un'unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell'agevolazione c.d. "Sabatini- ter" di cui all'art. 2, co. 4, D.L. n. 69/2013, consistente nell'erogazione, a favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

#### **Investimenti nel mezzogiorno (c.d. "sabatini sud")**

L'art. 1, co. 226, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ha previsto la maggiorazione pari al 100% del contributo massimo agevolabile:

- a favore delle micro / piccole imprese che effettuano investimenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di € 60 milioni;
- per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, *cybersecurity*,



robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti “speciali”).

Ora, al fine di rendere più efficace l'agevolazione per le imprese del Mezzogiorno, con la modifica del citato co. 226 il Legislatore prevede l'erogazione del contributo in un'unica soluzione, con modalità che saranno stabilite dal MISE con uno specifico Decreto. È altresì prevista la possibilità di cofinanziamento con fondi europei (in aggiunta al predetto stanziamento di € 60 milioni), “*anche per sostenere ... investimenti aventi caratteristiche diverse*” da quelle attualmente previste.

#### ***Aumenti di capitale – Art.44***

Con l'intenzione di semplificare e velocizzare le operazioni di aumento del capitale sociale, vengono previste sia misure di carattere transitorio, collegate alla situazione emergenziale COVID-19, sia misure definitive.

##### ***MISURE TRANSITORIE:***


##### **➤ *Aumento di capitale a maggioranza semplice***

In sede di conversione è stato disposto che, in via transitoria, fino al 30.6.2021 (anziché 30.4.2021), in deroga agli artt. 2368, comma 2 e 2369, commi 3 e 7, c.c. che prevedono una "maggioranza rafforzata" del voto favorevole, sono approvati con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea:

- aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti ex artt. 2439,2440 e 2441, C.c. (conferimenti di beni in natura / crediti);
- introduzione nello statuto della delega agli amministratori ad aumentare il capitale sociale ex art. 2443, C.c., per gli aumenti di capitale da deliberare fino al 30.6.2021.

Tale deroga si applica:

- a condizione che in assemblea sia presente almeno la metà del capitale sociale;



- anche qualora lo statuto preveda quorum deliberativi pari o superiori a quello legale.

In sede di conversione l'applicazione delle predette disposizioni è stata estesa alle srl ex artt. 2480,2481 e 2481-bis, c.c.

➤ ***Aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione***

E' confermata, in via transitoria, fino al 30.6.2021 (anziché 30.4.2021), l'estensione dell'ambito oggettivo / soggettivo dell'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.

In particolare, fino alla predetta data, anche le società con azioninegoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (oltre alle spa quotate in mercati regolamentati), possono deliberare aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, C.c., anche in mancanza di un'espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% (anziché del 10%) del capitale sociale preesistente.

*MISURE A REGIME*


In sede di conversione sono stati modificati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2441, C.c. prevedendo "a regime":

- la riduzione di 1 giorno (da 15 giorni a 14 giorni) del termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione;

- la riduzione del numero di sedute (da 5 a 2) in cui gli amministratori devono offrire i diritti di opzione non esercitati in caso di azioni quotate in mercati regolamentati / sistemi multilaterali di negoziazione.

In particolare, è previsto che se le azioni sono quotate in mercati regolamentati / sistemi multilaterali di negoziazione, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato / sistema multilaterale di negoziazione dagli amministratori, entro il mese successivo alla scadenza dei predetti 14 giorni (termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione), per almeno 2 sedute (anziché 5);

- l'estensione dell'ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione



che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale / società di revisione legale.

Le ragioni dell'esclusione / limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da un'apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito Internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea.

## ***DECRETO AGOSTO***

### ***Contributo a fondo perduto imprese della ristorazione - Art. 58***

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare sprechi alimentari, è istituito un fondo finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle imprese:

- in attività alla data del 15.8.2020;
- con uno dei seguenti codici attività prevalente


|          |  |
|----------|--|
| 56.10.11 | Ristorazione con somministrazione          |
| 56.29.10 | Mense                                      |
| 56.29.20 | Catering continuativo su base contrattuale |

Il contributo, da richiedere presentando un'istanza secondo le modalità che saranno fissate da un apposito DM:

- spetta a condizione che l'ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l'attività a decorrere dall'1.1.2019, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi;

- è erogato dal Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una convenzione mediante:



- il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un'autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011;
- la corresponsione del saldo a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

Il co. 6 dell'art. 58 prevede che:

- per l'accesso al beneficio, il richiedente è tenuto a registrarsi alla piattaforma digitale, denominata "*Piattaforma della ristorazione*", messa a disposizione dal Concessionario convenzionato;
- con un apposito DM sarà determinato l'importo dell'onere a carico dell'interessato al beneficio e i criteri di attribuzione dello stesso al Concessionario convenzionato.

Il contributo:


- è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di "aiuti de minimis";
- non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
- è alternativo / non cumulabile con il contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri di cui all'art. 59 (di seguito esaminato).

Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo comporta:

- il recupero dello stesso;
- la sanzione pari al doppio del contributo non spettante.

### *Aiuti alle piccole / micro imprese - Art. 62*

Con l'art. 61, co. 1, D.L. n. 34/2020 il Legislatore ha disposto che gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 del medesimo Decreto (aiuti riconosciuti da Regioni /



Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese, ecc.) non possono essere concessi alle imprese già in difficoltà, in base alla disciplina comunitaria.

Ora, introducendo il nuovo co. 1-bis al citato art. 61 è disposto che, in deroga a quanto sopra esposto, i predetti aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese di cui all'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 che risultavano in difficoltà già alla data del 31.12.2019 ai sensi del medesimo Regolamento, purché le stesse, alternativamente:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito / revocato la garanzia;
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

#### ***Fondo garanzia PMI - Art. 64***


Modificando l'art. 13, co. 12-bis, D.L. n. 23/2020 l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è esteso a tutti gli enti non commerciali (precedentemente l'accesso era limitato ai soli Enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti).

#### ***Proroga moratoria finanziamenti alle PMI - Art. 65***

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l'art. 56, D.L. n. 18/2020 ha riconosciuto, a fronte di un'apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, con sede in Italia.

In particolare si rammenta che ai sensi del co. 2 del citato art. 56:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi



accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;

- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

Ora, il co. 1 dell'art. 65 dispone che il termine del 30.9.2020 sopra indicato è differito al 31.1.2021.

Per le imprese che alla data del 15.8.2020 risultano:


- già ammesse alle misure di sostegno previste dal co. 2 del citato art. 56, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
- non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui al citato co. 2, possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'art. 56.

Il co. 3 dell'art. 65 in esame dispone infine che, per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, co. 8, decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021. Anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame è prorogata al 31.1.2021.

### ***Svolgimento semplificato assemblee - Art. 71***

Con l'art. 106, D.L. n. 18/2020 il Legislatore ha disposto che, al fine di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e





mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

- il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;
- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, co. 4, e 2538, co. 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le Srl possono inoltre consentire che l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Ora l'art. 71 dispone che le citate disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 15.10.2020 (anziché entro il 31.7.2020).

#### ***Bonus canoni locazione - Art. 77***

Nell'ambito del c.d. "Decreto Rilancio" è previsto uno specifico credito d'imposta parametrato al canone di locazione di marzo / aprile / maggio (per le strutture turistico ricettive, aprile / maggio / giugno) pagato nel 2020.


Con il c.d. "Decreto Agosto" il legislatore ha:

- esteso il bonus anche al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive);
- previsto l'irrilevanza dell'ammontare dei ricavi 2019 (€ 5 milioni) per poter accedere al beneficio anche a favore delle strutture termali.

#### ***Esenzione IMU - Art. 78***

Dopo aver disposto, con l'art. 177, D.L. n. 34/2020, l'esenzione della prima rata IMU 2020 per una serie di immobili, è ora disposto che non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento:

- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di



montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

- agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

I co. 3 e 4 dell'art. 78 in esame prevedono che, previa autorizzazione della Commissione UE, per tali immobili l'IMU non è dovuta anche per il 2021 e il 2022;

- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.


#### ***“Estensione” nuova detrazione 110% - Art. 80***

Nell'ambito della disciplina introdotta dall'art. 119, D.L. n. 34/2020 per la fruizione della nuova detrazione del 110% è disposto che non è possibile beneficiare della stessa con riferimento agli interventi effettuati su immobili di categoria catastale A1, A/8 e A/9.

Modificando il comma 15-bis del citato art. 119 il Legislatore dispone ora che per le unità immobiliari di categoria A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico o storico) l'esclusione dalla detrazione opera soltanto se le stesse non sono aperte al pubblico.

#### ***Rivalutazione generale beni d'impresa / partecipazioni - Art. 110***

È riproposta una nuova rivalutazione dei beni d'impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.



La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2019 (non è previsto, a differenza delle precedenti disposizioni, che la rivalutazione debba interessare i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea).

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dall'esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 3% (non è previsto, a differenza delle precedenti rivalutazioni, una diversa percentuale per i beni ammortizzabili / non ammortizzabili).

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2019, 2020 e 2021.

Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

### ***Raddoppio limite welfare aziendale 2020 - Art. 112***

È previsto, limitatamente al 2020, il raddoppio (da € 258,23 a € 516,46) del valore dei beni ceduti /servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile ex art. 51, comma 3, TUIR.

\*\*\*

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo  
Distinti saluti.

*Balin & Associati*